

**N. 06470/2014 REG.PROV.CAU.
N. 14551/2014 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 14551 del 2014, proposto da:

Studio Medico e Odontoiatrico Giancotti e Aquilanti, rappresentato e difeso dagli avv.ti Federico Freni, Alessandro Vinci, con domicilio eletto presso l'avv. Federico Freni in Roma, Via Panama, 58;

contro

Regione Lazio, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Allocca, con domicilio eletto presso i propri uffici legali in Roma, Via Marcantonio Colonna, 27;

Asl Rm A, rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Alesii, con domicilio eletto presso i propri uffici legali in Roma, c/o Az. Usl Rm/A - Via Ariosto, 9;

Commissario Ad Acta Per l'Emergenza Sanitaria Nella Regione Lazio;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Soc Istituto Odontoiatrico Romano Srl - Ior, rappresentata e difesa

dall'avv. Simona Barchiesi, con domicilio eletto presso lo stesso avv. Simona Barchiesi in Roma, Via Panama, 58; Associazione Nazionale Dentisti Italiani - Andi, rappresentato e difeso dagli avv.ti Nicola Marchitto, Letizia Mazzarelli, con domicilio eletto presso l'avv. Letizia Mazzarelli in Roma, viale Bruno Buozzi, 87;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della determinazione n. G16215 avente ad oggetto il diniego al rilascio del titolo autorizzativo all'esercizio professionale per l'attività specialistica di odontoiatria presso la sede di via Tagliamento n. 44 - (l.r. 4/03 - r.r. 2/07 - l.r. 9/10);

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e di Asl Rm A;

Visti gli atti di interventi ad adiuvandum della Istituto Odontoiatrico Romano Srl e dell'Associazione Nazionale Dentisti Italiani – Andi;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2014 il cons. Giulia Ferrari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che dal provvedimento impugnato deriva al ricorrente un danno grave e irreparabile;

Considerato che il diniego di conferma dell'autorizzazione all'esercizio non è stato opposto per ragioni tecnico, igieniche e sanitarie, con la

conseguenza che la sospensione del provvedimento impugnato sino alla definizione, nel merito, della controversia, se da un lato non provoca alcun pericolo per la incolumità pubblica dall'altro consente ai pazienti già in cura dal ricorrente di proseguire il percorso terapeutico; Ritenuto pertanto che sussistono i presupposti per l'accoglimento dell'istanza cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

Accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione e, per l'effetto, sospende il provvedimento impugnato.

Fissa l'udienza pubblica alla data del 19 maggio 2015.

Compensa tra le parti in causa le spese della presente fase di giudizio

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Italo Riggio, Presidente

Giuseppe Sapone, Consigliere

Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/12/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)